

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 10 aprile 2008, n. 43/2008

Consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 – Adempimenti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

Al fine di completare il quadro delle indicazioni sulle operazioni di voto e di scrutinio fornite con precedenti circolari, si ritiene utile richiamare l'attenzione su ulteriori specifici adempimenti la cui puntuale esecuzione assume particolare rilievo per la regolarità del procedimento elettorale.

In primo luogo, si segnala la necessità che, durante le operazioni di votazione, il presidente della sezione elettorale ponga la massima attenzione nella consegna delle schede per il Senato, accertando, attraverso l'annotazione riportata sulla lista sezionale, se l'elettore abbia diritto di voto anche per il Senato, avendo compiuto il 25° anno di età entro il 13 aprile 2008, primo giorno di votazione.

Sempre nel corso delle operazioni di votazione appare utile, tenuto conto della concomitanza di più consultazioni elettorali, che i presidenti degli uffici elettorali di sezione - all'atto della consegna delle schede agli elettori - raccomandino di non sovrapporre al momento dell'espressione del voto, al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda si riproduca sulla scheda sottostante.

Inoltre, fermo restando che non devono essere conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la registrazione, si rifiutano di ritirare le schede, si aggiunge quanto segue. Nel caso in cui l'elettore dopo la registrazione e dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina, le riconsegna al presidente del seggio, si configura l'ipotesi prevista nell'articolo 62 del D.P.R. n. 361 del 1957. Pertanto, il presidente del seggio dovrà conteggiare l'elettore tra i votanti e dovrà dichiarare la nullità di tali schede che, debitamente firmate, dovranno essere inserite in apposita busta secondo le istruzioni in dotazione al seggio.

Si ribadisce, infine, che dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nell'articolo 68 del D.P.R. n. 361 del 1957 relative alle operazioni di spoglio delle schede, richiamando l'attenzione sulla necessità che sul retro della scheda scrutinata che non contiene alcuna espressione di voto (scheda bianca) venga subito impresso il timbro della sezione.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei Sindaci dei comuni della provincia affinché sensibilizzino i presidenti e i componenti degli uffici elettorali di sezione sull'importanza e la delicatezza delle funzioni che sono chiamati a svolgere e sulle responsabilità, anche di natura penale, previste dalla legge elettorale per eventuali inadempienze.